

## IL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA CONSOLIDA LA SUA GIURISPRUDENZA SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE CUOTAS ELECTORALES RISERVATE ALLE DONNE, ANCHE NELLE VESTI DI LISTAS CREMALLERA.

Il *Tribunal Constitucional* (d'ora in poi TC), nel corso dell'anno 2011, ha pronunciato un'importante sentenza su una tematica che, anche in Italia, è stata oggetto (e continua ad esserlo) di un grande interesse<sup>1</sup>. Il 31 marzo del 2011, il *Pleno* del TC ha depositato la STC 40/2011 con la quale ha dichiarato legittime le c.d. *listas cremallera* per la presentazione delle candidature elettorali al *Parlamento de Andalucía* e lo ha fatto richiamando e, dunque, consolidando<sup>2</sup>, la sua stessa 'dottrina' elaborata con le SSTC 12/2008, del 29 gennaio, e 13/2009, del 19 gennaio<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> In Italia, come è ampiamente noto, la Corte costituzionale, superando una sua prima pronuncia che aveva dichiarato l'illegittimità delle norme che prevedevano quote di riserva nelle candidature (sent. n. 422/1995), ha ormai stabilizzato la sua giurisprudenza: costituzionalmente possibili sono tutte quelle misure che garantiscono le pari opportunità dei punti di partenza (parità di *chances*) e non quelle che dovessero garantire il risultato elettorale (imposto con legge): norme "antidiscriminatorie" vs "azioni positive" (sentt. nn. 49/2003 e 4/2010). La dottrina che si è interessata al tema è assai ampia: cfr., almeno, U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle 'quote' nelle liste elettorali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1995; L. CARLASSARE, *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni*, in AA.VV. (a cura di L. CARLASSARE, A. DI BLASI, M. GIAMPIRETTI), *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, Padova, 2002; A. PIZZORUSSO, E. ROSSI, *Le azioni positive in materia elettorale*, in AA.VV. (a cura di B. BECCALLI), *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Milano, 1999; A. DEFFENU, *La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni paesi europei*, in *Diritto Pubblico*, Bologna, 2001; A. D'ALLOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettive costituzionali*, Padova, 2002; AA.VV. (a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI), *La parità dei sessi nella rappresentanza politica. In occasione della visita della Corte costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara*, Torino, 2003; O. POLLICINO, *Discriminazione sulla base del sesso e trattamento preferenziale nel diritto comunitario. Un profilo giurisprudenziale alla ricerca del nucleo duro del new legal order*, Milano, 2005; G. BRUNELLI, *Donne e politica*, Bologna, 2006; M. D'AMICO, A. CONCARO, *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, Torino, 2006; S. GAMBINO, *Donne e rappresentanza politica: alcune riflessioni sui limiti della democrazia paritaria in Italia*, in *Il Filangeri*, 2007, I; A. FALCONE, *Parità di genere e accesso alle cariche elettive pubbliche*, in S. GAMBINO (a cura di), *Diritto regionale*, Milano, 2009; L. CARLASSARE, *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2010; M. OLIVETTI, *La c.d. «preferenza di genere» al vaglio del sindacato di costituzionalità. Alcuni rilievi critici*, *Ivi*; S. LEONE, *La preferenza di genere come strumento per «ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva»*, *Ivi*; M. CAIELLI, *La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della Corte costituzionale*, in [www.osservatoriosullefonti.it](http://www.osservatoriosullefonti.it), 1/2010; L. CALIFANO, *L'assenza "coerente" della Consulta alla preferenza di genere*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); M. RAVERARIRA, *Preferenza di genere: azione positiva o norma antidiscriminatrice*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it); M. D'AMICO, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, Torino, 2011.

<sup>2</sup> Si sottolinea fin da ora che la decisione non conta di *votos particulares* e tale mancanza attribuisce alla decisione una piena condivisione dell'iter logico-giuridico svolto nella motivazione e del relativo dispositivo da parte dell'intero collegio; lo stesso, invece, non si può dire per le SSTC 12 del 2008 e 13 del 2009. Sulle opinioni dissenzienti cfr., per tutti, G. CÁMARA VILLAR, *Votos particulares y derechos fundamentales en la práctica del Tribunal Constitucional (1981-1991)*, Madrid, 1993; S. PANIZZA, *L'introduzione dell'opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale*, Torino, 1998; F. FERNÁNDEZ SEGADO, *La justicia constitucional. Una visión de derecho comparado. Tomo I. Los sistemas de justicia constitucional. Las "dissenting opinions". El control de las omisiones legislativas. El control de "comunidadidad"*, Madrid, 2009, pp. 415-440. Quest'ultimo autore ha soffermato la sua attenzione sul fatto che l'uso dei *votos particulares* non ha, statisticamente parlato, influito sulla giurisprudenza 'successiva' del TC, p. 438; le SSTC che si analizzano confermano tale assunto.

<sup>3</sup> Pur se la prima STC in tema di riserva di lista per il superamento di una disegualianza di fatto tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive è stata la n. 12 del 2008, al TC erano già arrivate diverse questioni (riguardanti l'attuazione della legge e non già la costituzionalità della stessa), ma il TC non si era mai espresso sulla costituzionalità delle stesse; fra le tante, v. le SSTC 108 e

Con la sentenza in commento, il TC ha deciso un ricorso di incostituzionalità proposto nel 2005 da sessantuno deputati appartenenti al gruppo parlamentare dei Popolari, avente ad oggetto l'art. 2 della legge regionale n. 5 dell'8 aprile del 2005, della Comunità Autonoma dell'Andalusia, con la quale è stato modificato l'art. 23 della legge elettorale n. 1 del 2 gennaio del 1986, della Comunità stessa.

Secondo il ricorrente, la legge confligge con una pluralità di disposizioni costituzionali; i parametri invocati sono gli artt. 6<sup>4</sup>, 14<sup>5</sup>, 20.1<sup>6</sup>, 22.1<sup>7</sup>, 23<sup>8</sup>, 68.5<sup>9</sup>, 81.1<sup>10</sup> e 149.1.1<sup>11</sup> CE.

Alla luce dei parametri che si presume essere violati, i dubbi di costituzionalità sono diversi e molteplici. In primo luogo, la disposizione normativa, disponendo che le liste elettorali debbano essere predisposte in modo tale che i posti siano occupati da entrambi i sessi in modo alterno, *id est*, un uomo e una donna o una donna e un uomo (le c.d. *listas cremallera*, appunto), genererebbe –sempre a dire del ricorrente– una disuguaglianza nei confronti di tutti quei soggetti che si vedrebbero preclusa la possibilità di entrare in lista, dal momento che determinati posti sono riservati *ex lege* ad individui di un determinato genere, a seguito del criterio adottato per la formazione delle liste.

In secondo luogo, prevedere azioni a favore di un sesso in tema di legislazione elettorale determinerebbe un insanabile contrasto con l'art. 14 CE, principio di non discriminazione, e con l'art. 23.2 CE che sancisce il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza a funzioni e incarichi pubblici secondo i requisiti indicati dalle leggi; tali articoli escluderebbero –sempre a dire del ricorrente– esplicitamente la possibilità che vengano adottate misure tendenti al riequilibrio della rappresentanza in termini di 'genere' attraverso la previsione di riserve di quote in lista.

In ultimo, vengono addotte altre motivazioni di illegittimità che possono essere distinte tra quelle che ineriscono alla competenza e quelle che riguardano la ragionevolezza della norma. Riguardo al primo punto, si richiamano i parametri secondo i quali è lo Stato ad esercitare la competenza in tema di regime elettorale; la LOREG (la Legge Organica sul regime elettorale) deve essere applicata anche alle elezioni autonome nella misura in cui essa assicura l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio del proprio diritto ad essere eletti: l'introduzione di una distribuzione delle candidature in base al sesso, imposto come obbligatorio da una legge autonoma e non da una legge organica, lederebbe il diritto di elettorato passivo nella Comunità autonoma in cui tale legge produce i suoi effetti. In secondo luogo –ed è questo l'aspetto su cui si

---

127/2007, su tali decisioni cfr. P. BIGLINO CAMPOS, *La composición equilibrada de las listas electorales: primeras experiencias*, in *Libro homenaje a G. Peces Barba*, Madrid, 2008; ID., *La composición equilibrada de las listas electorales*, in ID. (a cura di), *Nuevas expectativas democráticas y elecciones*, Madrid, 2008, pp.77-82; I. TORRES MURO, *El debate jurisprudencial sobre las cuotas electorales de género en España*, in [www.trife.gob.mx/.../ignacio\\_torres\\_muro.pdf](http://www.trife.gob.mx/.../ignacio_torres_muro.pdf), pp. 5-6. Mentre con la prima delle decisioni ricordate, il TC ha stabilito che le liste non rispettose del vincolo legislativo inerente la composizione equilibrata devono essere sanate entro un determinato termine, che, quindi, deve essere riconosciuto ai presentatori delle liste, con la seconda, sempre il TC, ha chiarito che il rispetto della presenza sia di uomini che di donne nella composizione delle liste elettorali deve essere assicurata anche cercando possibili candidati in altre località –rispetto a quella in cui si vota– in modo tale da rispettare le quote richieste dalla legge, non ritenendosi accettabile, come ragione addotta, quella dell'impossibilità di trovare (*rectius* di aver trovato) candidati appartenenti ad entrambi i sessi in una determinata località.

<sup>4</sup> Per rendere più agevole la lettura della nota, pare opportuno riportare le disposizioni costituzionali richiamate nel testo. Secondo la Costituzione spagnola, l'art. 6, nei suoi tre commi, così recita: "I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica. La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono libere nel rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere democratici".

<sup>5</sup> "Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale".

<sup>6</sup> "Si riconoscono e tutelano i diritti: a) a esprimere e diffondere liberamente il pensiero, le idee e le opinioni per mezzo della parola, degli scritti o con qualunque altro mezzo di riproduzione; b) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica; c) alla libertà di insegnamento; d) a comunicare o ricevere liberamente informazioni veritiere attraverso qualsiasi mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e il segreto professionale nell'esercizio di tale libertà".

<sup>7</sup> "Si riconosce il diritto di associazione".

<sup>8</sup> "I cittadini hanno il diritto di partecipare alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale".

<sup>9</sup> "Sono elettori e eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano la piena disposizione dei loro diritti politici".

<sup>10</sup> "Sono leggi organiche quelle relative all'attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale generale e le altre previste dalla Costituzione".

<sup>11</sup> La disposizione costituzionale fa rientrare fra le materie esclusive dello Stato "La disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscano l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri costituzionali".

soffermerà maggiormente il Tribunale e che è stato anche molto dibattuto in dottrina<sup>12</sup>–, viene addotta la presunta lesione del contenuto essenziale del diritto fondamentale all'associazione “*alma del partido político*”, in quanto verrebbe fortemente ridotta la sfera di autodeterminazione associativa che trova la sua più chiara manifestazione nella libertà di organizzazione e di funzionamento interno dell'organizzazione stessa.

Se queste, in estrema sintesi, sono le motivazioni allegate al ricorso di incostituzionalità, il TC dichiara la questione infondata. Il Tribunale arriva a questo dispositivo con una motivazione nella quale più volte richiama i suoi recenti precedenti, e, più in generale, con argomentazioni che ricordano quelle impiegate dalla Corte costituzionale italiana nelle sentt. nn. 49/2003 e 4/2010, anche se ad esse, nella sentenza commentata, non si fa alcun cenno<sup>13</sup>.

Dicevamo, appunto, che il TC richiama ampiamente le SSTC 12 del 29 gennaio 2008<sup>14</sup>, e 13 del 19 gennaio 2009. Con la prima, il TC ha dichiarato la legittimità dell'art. 44 *bis* della *Ley Orgánica del régimen*

<sup>12</sup> V. *infra*.

<sup>13</sup> Il mancato riferimento alla giurisprudenza italiana va rintracciato nel fatto che il TC richiama i suoi precedenti nei quali, invece, le sentt. nn. 422/1995 e 49/2003 sono espressamente citate: v. le SSTC 12/2008 (punti settimo e decimo degli *antecedentes* e secondo dei *fundamentos jurídicos*; le decisioni della Corte costituzionale sono, altresì, richiamate nel *voto particular* formulato dal giudice Rodríguez-Zapata Pérez) e 13/2009 (punto 11 degli *antecedentes* ed ancora nel *voto particular* formulato dal giudice Rodríguez-Zapata Pérez).

<sup>14</sup> La STC risolve sia un *cuestión de inconstitucionalidad* sollevata dal *Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 1 de Santa Cruz de Tenerife* che un *recurso de inconstitucionalidad* presentato da cinquanta deputati del *Grupo Parlamentario Popular del Congreso de Diputados*. Secondo l'art. 44 *bis* per tutte le competizioni elettorali (*de diputados al Congreso, municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas*) le liste devono essere formate in modo tale che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato con una percentuale superiore al 60 e dunque inferiore al 40 (misura neutra ed antidiscriminatoria). La percentuale non costituisce un vincolo nelle elezioni in tutti i *municipios* con un numero di residenti uguale o inferiore a 3.000 abitanti; lo stesso vale per le isole con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti. Questa esclusione, ritenuta irragionevole dai ricorrenti, è stata ritenuta legittima dal TC, in quanto giudicata ragionevole, poiché tende a facilitare e flessibilizzare l'applicazione della normativa; inoltre, altre possono essere le modalità per assicurare l'eguaglianza materiale tra uomini e donne, rispetto alle riserve di lista; del resto, difficile sarebbe costituire delle liste paritarie in popolazioni molto ristrette, sul punto cfr. M<sup>a</sup>. LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN, *La ley organica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la sentencia del Tribunal constitucional 12/2008, de 29 de enero*, in *Revista de Estudios Políticos*, 142/2008, p. 115. Sulla decisione cfr. P. BIGLINO CAMPOS, *Variaciones sobre las listas electorales de composición equilibrada (Comentario a la STC 12/2008)*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 83/2008, pp. 277-299; M<sup>a</sup>. LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN, *Comentario a la sentencia de Tribunal constitucional 12/2008, de 29 de enero, sobre la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 22/2008, pp. 605-624; I. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, I. TORRES MURO, *Iguales, pero separados. Las cuotas electorales ante el Tribunal Constitucional (STC 12/2008, de 29 de enero)*, in *Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional*, 7/2008, pp. 13-40; Á. FIGUERUELO BURRIEZA, *Representación política y democracia paritaria (a propósito de la sentencia del TC 12/2008, de 29 de enero)*, in *Revista Europea de Derechos Fundamentales*, 12/2008. Intorno ai dibattiti che interessarono la dottrina costituzionalistica spagnola, ma anche i filosofi del diritto e i politologi, prima delle sentenze del TC, si vedano, fra i molti, i contributi raccolti nel volume collettaneo, *Mujer y Constitución en España*, Madrid, 2000; E. ARANDA ÁLVAREZ, *Cuota de mujeres y régimen electoral*, Madrid, 2001; M<sup>a</sup>. L. BALAGUER CALLEJON, *Mujer y Constitución: la construcción jurídica del género*, Madrid, 2005; M<sup>a</sup>. LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN, *Cuota electoral de mujer y Constitución y derecho constitucional*, Madrid, 2006; C. MARTÍNEZ, C. PIGNATELLI, *Igualdad de género y paridad democrática. Cuotas electorales: imposición por ley o libertad de partidos*, in *Revista General de Derecho Administrativo*, 6/2004; P. J. HERNANDO GARCÍA, *Un elemento modificador de la capacidad electoral: las acciones positivas en el campo de los derechos políticos*, in F. PAU I VALL (coord.), *Parlamento y Sistema Electoral. VI Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos*, Pamplona, 1999; M. V. GARCÍA SORIANO, *El principio de presencia equilibrada en el art. 44 bis de la LOREG y el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: análisis crítico de la última reforma de la LOREG*, in *Feminismo/s*, 12, dicembre 2008; G. PECES-BARBAS MARTÍNEZ, *De la igualdad normativa a la igualdad de hecho. Las cuotas femeninas en las elecciones*, in AA.VV., *Los derechos: entre la ética, el poder y el derecho*, Madrid, 2000; A. VENTURA FRANCH, *Comentario all'art. 11 della Ley de Igualdad*, in J. I. GARCIA NINET, A. GUARRIGUES GIMENEZ (a cura di), *Comentarios a la Ley de Igualdad*, Bilbao, 2007; RUIZ RODRIGUEZ, R. RUBIO MARIN, *De la paridad, la igualdad y la representación en el Estado democrático*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 81/2007; J. SEVILLA MERINO, A. VENTURA FRANCH, *Fundamento Constitucional de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Especial referencia a la participación política*, in *Revista del Ministerio del Trabajo y asuntos sociales. Número Extraordinario 2. Dedicado a: Igualdad efectiva de mujeres y hombres*, 2007, pp. 40-48; C. ZOCO ZABALA, *Prohibición de Distinciones por Razón de Sexo. Derecho Comunitario, Nacional y Autonómico*, Navarra, 2008. Fra i più recenti, con un taglio esclusivamente politologico, v. I. DELGADO (a cura di), *Alcanzando l'equilibrio. El acceso y la presencia de las mujeres en los parlamentos*, Valencia, 2011.

*electoral general*<sup>15</sup>, introdotto con la *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*<sup>16</sup>; con la seconda, il TC ha risolto il ricorso di incostituzionalità avverso diversi disposti della *Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres*<sup>17</sup>. Dunque, oggetto del giudizio sono prima una legge organica e poi una legge autonómica.

Il TC inizia con il richiamare la seconda delle decisioni appena ricordate<sup>18</sup>, con la quale ha chiarito che, in tema di legislazione elettorale, sia lo Stato che le Regioni hanno competenza normativa nei limiti che seguono. Infatti lo Stato, secondo quanto prescritto dagli artt. 149.1.1, 23.2 e 81.1 CE, è competente nella disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscono l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio del diritto di partecipazione<sup>19</sup> e tali condizioni sono da garantirsi attraverso Legge Organica; la CA è, comunque, competente a disciplinare la materia (anche in modo differenziato) nel rispetto della legislazione organica. A questo punto, bisogna comprendere, naturalmente con riguardo all'obbligo di presenza di entrambi i generi per la composizione delle liste elettorali, se e come lo Stato, secondo il combinato disposto degli artt. 149.1.1 e 81.1, ha normato *las condiciones básicas* della legge elettorale. A tal riguardo, bisogna rifarsi alla Disposizione addizionale seconda.1, della Legge Organica 3/2007, del 22 marzo, per l'eguaglianza effettiva di donne e uomini (dunque, successiva alla proposizione del ricorso); tale disposizione ha aggiunto nella Legge Organica del regime elettorale generale l'art. 44 *bis* che impone una percentuale "minima" di entrambi i sessi (imposta al 40%) e questa norma si dirige anche alle Comunità autonome. Questa percentuale, naturalmente, costituisce un limite minimo, potendo i legislatori autonomici stabilire una percentuale anche maggiore: il legislatore della CA della Andalusia, per esempio, stabilendo che la percentuale di donne debba essere al 50% ha, di fatto, rispettato la LO e, dunque, da questo punto di vista, non vi è alcuna invasione di competenza rispetto a quella spettante al legislatore statale<sup>20</sup>.

<sup>15</sup> M. V. GARCIA SORIANO, *El principio de presencia equilibrada en el art. 44 bis de la LOREG y el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: análisis crítico de la última reforma de la LOREG*, in *Feminismo/s*, 12/2008, pp. 135-154.

<sup>16</sup> J. SEVILLA MERINO, *Comentario a la disposición adicional primera. Presencia o composición equilibrada e a la Disposición adicional segunda. Modificación de la ley Orgánica de Régimen Electoral General*, in J. I. GARCIA NINET, A. GUARRIGUES GIMENEZ (a cura di), *Comentarios a la Ley de Igualdad*, Bilbao, 2007, pp. 566-594.

<sup>17</sup> Nella parte che qui interessa maggiormente, la legge regionale della Regione Basca nella sua disposizione finale quarta aggiunge un paragrafo all'art. 50 della l. n. 5/1990, del 15 giugno, inerente le elezioni del *Parlamento Vasco*, "Le candidature presentate dai partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi di elettori dovranno essere composte da almeno il 50 per 100 da donne. Si manterrà questa proporzione nell'intera lista di candidati, di candidate ed in ogni lista di sei nomi. Le giunte elettorali competenti del territorio storico ammetteranno solo quelle candidature che soddisfano ciò che è indicato in questo articolo tanto per i candidati quanto per i supplenti". Rispetto alla portata della norma, si rifletta sul fatto che la riforma ha permesso che, per la prima volta, le donne elette (nella tornata elettorale del 2005) sono state superiori ai colleghi uomini: 39 elette rispetto a 36 eletti; cfr., sul punto, O. SALAZAR BENITEZ, *La igualdad de género*, in S. MUÑOZ MACHADO, M. REBOLLO PUIG, *Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía*, 2008, pp. 326-329; J. SEVILLA MERINO, M. SOLER SÁNCHEZ, *El derecho a la participación política de mujeres y hombres: consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica de Igualdad a los procesos electorales*, in G. FABREGAT MONFORT (a cura di), *Mujer y derecho. Jornada de igualdad de la facultad de derecho. Univesitat de València*, Valencia, 2011. Fra le altre leggi regionali che prevedono la riserva di lista, oltre a quella andalusa oggetto delle sentenze commentate, si ricordano: la comunità delle *Baleares* che fu la prima CA a modificare la legge elettorale per introdurre il principio di parità tra uomini e donne e lo ha fatto con l'art. 1 della l. 6/2002 che modifica l'art. 16, comma 4, della *Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/1986 de 26 de Noviembre (listas cremallera)*; *Castilla la Mancha* con l'art. 1 della l. 11/2002 ha aggiunto il comma 1 *bis* all'art. 23 della *Ley 5/1986 de 23 de diciembre, (listas cremallera)*. In dottrina, v. E. ÁLVAREZ CONDE, *Las reformas estatutarias y los sistemas electorales autonómicos*, in *Revista de Derecho Político*, 75-76/2009; F. BALAGUER CALLEJÓN, *Derechos, principios y objetivos relacionados con la igualdad de género*, in F. BALAGUER CALLEJÓN (Director), LUÍS ORTEGA, GREGORIO CÁMARA VILLAR, JOSÉ ANTONIO MONTILLA MARTOS, (Coordinadores), *Reformas estatutarias y Declaraciones de Derechos, Instituto Andaluz de Administración Pública*, Seville, 2008; A. GARRORENA MORALES, *Reforma y rigidez de la ley electoral en las Comunidades Autónomas*, in P. BIGLINO CAMPOS (a cura di), *Nuevas expectativas democráticas y elecciones*, Madrid, 2008; J. C. GAVARA DE CARA, *La homogeneidad de los regímenes electorales autonómicos*, Madrid, 2007; M<sup>a</sup>. L. BALAGUER CALLEJÓN, *La transversalidad de género y el Estatuto de Autonomía para Andalucía*, in M. AGUDO ZAMORA, *El Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007*, Andalusia, 2008, pp. 69-81; P. MARTÍNEZ RUANO, *Mujer y poder*, in A. ALEMÁN MONTERREAL, P. MARTÍNEZ RUANO, *Derecho y mujer*, Almería, 2009, pp. 97.

<sup>18</sup> Il TC si rifà quasi testualmente al FJ 8 della STC 13/2009.

<sup>19</sup> Più precisamente, l'art. 23, comma 2, della Costituzione spagnola, sancisce che i cittadini "hanno il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza a funzioni e incarichi pubblici con i requisiti indicati dalle leggi".

<sup>20</sup> Come è stato autorevolmente messo in risalto, il voto *particular* espresso alla decisione 12/2008 non ha interessato la questione competenziale dovendosi dare per supposto che "esiste l'unanimità nel considerare che esiste la competenza autonómica per la regolazione della parità", F. BALAGUER CALLEJÓN (a cura di), G. CÁMARA VILLAR, J. F. LÓPEZ AGUILAR, M<sup>a</sup>. L. BALAGUER CALLEJÓN, J. A.



Il TC passa poi ad analizzare le altre cause di illegittimità prospettate dal ricorrente e che riguardano la lesione del principio di non discriminazione (art. 14 CE) e del diritto all'eguale accesso agli incarichi pubblici (art. 23.2 CE).

Il richiamo ora è al punto 3 del *fundamentos jurídicos* della STC 12/2008. Il TC a questo punto richiama il suo precedente, che aveva un oggetto simile (riserva del 40%, lista bloccata) e se ne serve per risolvere il ricorso *de quo* (50% con la previsione dell'alternanza dei posti in lista secondo il sesso del candidato, lista bloccata). Il TC afferma, infatti, che *“la alternancia de puestos de la lista en razón del sexo del candidato y el equilibrio numérico que de ello se deriva [no] afectan al derecho de sufragio pasivo sino tan sólo al margen reconocido a quienes tienen capacidad para presentar listas electorales, esto es, a los partidos políticos”*. Dunque nessuna violazione del diritto all'elettorato passivo, ma solo un limite ai partiti politici che redigono le liste<sup>21</sup>. Tale limite risulta essere, però, ragionevole e, dunque, costituzionalmente legittimo, soprattutto alla luce del fatto che i partiti politici non sono titolari del diritto fondamentale di suffragio (sia attivo che passivo). È del tutto evidente che la libertà di presentazione delle candidature da parte dei partiti politici è nella loro libera disponibilità, ma questa non può essere assoluta, bensì limitata solo ed esclusivamente alla circostanza in cui tale costrizione risulta essere costituzionalmente legittima, come è il caso di cui si sta discernendo; è da porre, inoltre, l'accento sulla constatazione che non è riconosciuto alcun diritto fondamentale in capo ai cittadini (che eventualmente si dovessero vedere negata tale aspirazione) ad essere inclusi in lista. Il limite imposto ai partiti politici risulta essere servente diversi principi costituzionali quale quello dell'eguaglianza sostanziale. È proprio la *ratio* della rimozione della diseguaglianza che fa sì che il mezzo adottato sia da considerarsi costituzionalmente “accettabile” nella misura in cui “risponde ad una valutazione del legislatore riguardo ad una situazione”<sup>22</sup>.

L'imposizione *ex lege*, inoltre, non limita neanche la libertà ideologica del partito; ad esempio, non sono costituzionalmente illegittimi quei partiti che hanno (*rectius* avranno) come programma politico ideali macisti o femministi, ma ad essi è (*rectius* sarà) preclusa la possibilità di costituire liste monogenere e ciò per non violare il principio di eguaglianza nella sua veste sia formale che sostanziale<sup>23</sup>. Dunque, non risulta leso il diritto fondamentale di associazione; non vi è, infatti, secondo il TC, alcuna compressione di tale diritto fondamentale che si esplicita nella lettura del combinato disposto degli artt. 6 e 22 CE, secondo la giurisprudenza costituzionale, nella libertà di creare associazioni e di iscriversi a quelle già create; libertà di non associarsi ovvero di dissociarsi dalle stesse, libertà di organizzazione e di funzionamento interni senza interferenze pubbliche, tutela della dimensione ‘tra privati’, *id est*, garanzia delle facoltà riconosciute agli

---

MONTILLA MARTOS, *Manual de derecho constitucional. II, Derechos y libertades fundamentales. Deberes constitucionales y principios rectores. Instituciones y órganos constitucionales*, 6ª edizione, Madrid, 2011, p. 105.

<sup>21</sup> Secondo autorevole dottrina, tale approccio risulta essere “quanto meno, parziale e limitato, in quanto perde di vista che la titolarità dei diritti politici –in special modo, del diritto di elettorato passivo– appartiene ai cittadini, no ai partiti politici”, così L. M<sup>a</sup> DIEZ PICAZO, *Sistema de derechos fundamentales*, III ed., Navarra, 2008, p. 408.

<sup>22</sup> STC 13/2009, FJ 11.

<sup>23</sup> STC 12 2008, FFJJ 5 e 6. Decisamente contraria risulta essere la posizione di M<sup>a</sup>. LUZ MARTÍNEZ ALARCÓN, *Comentario a la sentencia de Tribunal constitucional 12/2008, de 29 de enero*, cit., pp. 617-622; secondo l'A., infatti, la misura delle quote rappresenta un'imposizione eccessiva e, dunque, sproporzionata, qualora “obbliga determinati partiti politici ad organizzarsi in forma incongruente con la propria identità programmatica [... arrivando] a pregiudicare gravemente certe associazioni politiche che difendono un'ideologia assolutamente contraria all'utilizzo di quote a favore delle donne in ambito rappresentativo”. Sempre l'A., in nt. 44, fa l'esempio di associazioni che, secondo la tradizione giudaico-cristiana, tendono a relegare la donna ad un ruolo ‘tradizionale’ di esclusione dalla vita sociale: la più che probabile impossibilità di rispettare il vincolo delle quote comporterebbe l'impossibilità da parte di queste associazioni di partecipare al processo elettorale. Si ricorda anche la posizione espressa nel suo *voto particular* dal giudice Jorge Rodríguez Zapata-Pérez alla STC 12/2008, del 29 di gennaio, FJ 1, nel quale ricorda che nelle elezioni tenutesi nel 2008, 27 donne –17 nella circoscrizione di Garachico (caso risolto nella STC 12/2008) e 10 in quella di Brunete– non hanno potuto concorrere come candidate nelle rispettive elezioni per la loro condizione di donne e ciò in quanto le liste erano composte tutte (o quasi, rispetto alla circoscrizione di Brunete) al femminile, essendo espressione di una formazione femminista. In dottrina, la prof.ssa Biglino Campos, oltre a far notare che il TC non entra nel pieno della questione perché nel *thema decidendum* fissato dal ricorso non era posta la violazione dell'art. 9.2 CE (principio di eguaglianza sostanziale), pone l'accento sul fatto che, diversamente ragionando, eliminare le quote per permettere liste monogenere (e, nel caso, tutte al femminile) significherebbe “elevare l'eccezione a regola generale” e, dunque, “generalizzare quello che è, unicamente, un caso concreto”, così P. BIGLINO CAMPOS, *Variaciones sobre las listas electorales de composición equilibrada (Comentario a la STC 12/2008)*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 83/2008, p. 288.

associati considerati singolarmente dinanzi alle associazioni a cui appartengono o a cui intendono aderire<sup>24</sup>: secondo il TC, la norma impugnata, riguardando esclusivamente la presentazione delle candidature non lede, dunque, il diritto di associazione<sup>25</sup>.

Se questa è la giurisprudenza prodotta quando l'oggetto della questione era la legge che regola le elezioni politiche, il TC ritiene che essa sia applicabile anche al caso delle elezioni regionali. L'oggetto però, a ben vedere, è un po' diverso, in quanto anche se si tratta di liste dove, come in quelle che concorrono alle elezioni politiche, non è previsto il voto di preferenza (liste bloccate), nelle liste regionali (oggetto del giudizio è una legge andalusa) la disposizione prevede l'alternanza uomo-donna (o viceversa). Il TC non arriva a valutare tale problematica come una reale differenza –come, del resto, nessuna delle parti costituite nel processo costituzionale–, ma si limita a ribadire che, rivolgendosi la norma ai soli partiti politici, "L'appartenenza ad un sesso non comporta una condizione di ammissibilità, ragione per la quale il diritto di suffragio passivo individuale non risulta leso dal disposto legislativo"<sup>26</sup>.

L'ultima questione che il TC dichiara infondata riguarda il delicato problema inerente alla frammentazione della rappresentanza<sup>27</sup> che viene risolto con i medesimi argomenti utilizzati dalla Corte costituzionale italiana nella sent. n. 49/2003. Il TC precisa che non vi è alcun contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, poiché non si costituisce alcuna relazione giuridicamente rilevante fra elettori ed eletti; la riserva di quote non apre alla rivendicazione della rappresentanza di altri gruppi, ovvero di altri singoli gruppi di interesse (di razza, di religione, ecc.); ciò in quanto le donne non costituiscono alcuna categoria portatrice di interessi particolari, ma costituiscono una delle due metà del genere umano: "il principio della composizione equilibrata per le candidature elettorali si basa su di un criterio *naturale* e *universale*, come è il sesso"<sup>28</sup>, dunque nessun problema al principio liberale della rappresentanza<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> Sul diritto di associazione, v., per tutti, F. BALAGUER CALLEJÓN (a cura di), GREGORIO CÁMARA VILLAR, J. F. LÓPEZ AGUILAR, M<sup>a</sup>. L. BALAGUER CALLEJÓN, J. A. MONTILLA MARTOS, *Manual de derecho constitucional. II, Derechos y libertades fundamentales. Deberes constitucionales y principios rectores. Instituciones y órganos constitucionales*, 6<sup>a</sup> edizione, Madrid, 2011, pp. 241 e ss.

<sup>25</sup> Per I. TORRES MURO, *El debate jurisprudencial sobre las cuotas electorales de género en España*, cit., nt. 7 a p. 8, è difficile immaginare che la norma impugnata non interferisca con la libertà di organizzazione e di funzionamento interni senza interferenze pubbliche, visto che la legge pone un obbligo la cui rilevanza si riflette nella vita interna dei partiti.

<sup>26</sup> STC 40/2011, FJ 5. La problematica configurazione di un'azione positiva, oltre che negli studi della dottrina, viene avanzata dal giudice Jorge Rodríguez Zapata-Pérez in un voto discrepante allegato alla STC 12/2008, del 29 di gennaio, FJ 3; in tale voto, il giudice dissenziente afferma che ciò che in realtà si persegue è imporre direttamente un risultato, posto che "in un sistema di liste elettorali bloccate con l'alternanza imposta, l'eguaglianza di opportunità si trasforma in eguaglianza di risultati".

<sup>27</sup> Fra i primi a sottolineare la lesione del principio di invisibilità del corpo elettorale è F. FAVOREU, *Principio de igualdad y representación política de las mujeres*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, 50/1957, pp. 21 e ss.; M. CARILLO, *Cuotas e igualdad por razón de sexo: una reforma constitucional y un caso singular*, in *Estudios de Derecho constitucional Homenaje al profesor dr. D. Joaquín García Morillo*, Valencia, 2001, pp. 163 e ss.; E. ARANDA ÁLVAREZ, *Cuota de mujeres y régimen electoral*, Madrid, 2001, pp. 82 e ss. Cfr., sul punto, la posizione espressa nel voto *particular* espresso dal giudice Jorge Rodríguez Zapata-Pérez alla STC 12/2008, del 29 di gennaio, FJ 5 e riproposta nel voto *particular* alla STC 13/2009, del 19 di gennaio, FJ 3. Non dubitano della legittimità della previsione, sempre rispetto alla problematica della rappresentanza, P. BIGLINO CAMPOS, *La composición equilibrada de las listas electorales*, in ID. (a cura di), *Nuevas expectativas democráticas y elecciones*, Madrid, 2008, pp. 87-88; M. L. MARTÍNEZ ALARCON, *Comentario a la sentencia de Tribunal constitucional 12/2008, de 29 de enero, sobre la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres*, in *Teoría y Realidad Constitucional*, n. 22/2008, pp. 622-624.

<sup>28</sup> STC 12/2008, FJ 9 (*corsivi nostri*).

<sup>29</sup> Secondo il TC "basta dire che il corpo elettorale non deve essere confuso con il titolare della sovranità, cioè, con il popolo spagnolo (art. 12 CE), sebbene la sua volontà si esprima con esso. Il corpo elettorale è sottomesso alla Costituzione e al resto dell'Ordinamento giuridico (art. 9.1 CE), mentre il popolo sovrano è l'unità ideale titolare del potere costituente e per ciò fondamento della Costituzione e dell'Ordinamento. Le cause determinanti la condizione di elettore non ledono, per tanto, questa unità ideale, bensì tutti coloro che, come cittadini, sono soggetti all'Ordinamento spagnolo e non hanno, in quanto tali, maggiori diritti di quelli che la Costituzione gli garantisce, con il contenuto che, assicurato un minimo costituzionalmente indisponibile, determina il legislatore costituito", così nella STC 12/2008, FJ 10.

Anche se il TC ha fatto rientrare le riserve di lista nelle azioni positive<sup>30</sup>, alcune perplessità rimangono. È senz'altro vero che il principio di eguaglianza sostanziale ha una portata differente rispetto allo stesso principio italiano, perché diversa è la struttura delle due disposizioni costituzionali; infatti, secondo l'art. 9, secondo comma, CE, "Compete ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l'eguaglianza dell'individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla *vita politica*, economica, culturale e sociale" (corsi nostri), ma la 'rimozione degli ostacoli', così come la principale caratteristica delle azioni positive, è connaturale all'utilizzo di una normativa caratterizzata dalla temporaneità e dal fatto di dirigersi ad una categoria di soggetti ben precisi, in questo caso le donne. La norma della Comunità valenciana non ha tali caratteristiche: siamo dinanzi ad una norma 'neutra' e che manca di un limite temporale (legato al raggiungimento dell'obiettivo). C'è da chiedersi, dunque, se la giurisprudenza del TC possa nel futuro cambiare alla luce della possibile realizzazione di una pari presenza di donne e uomini nei consessi rappresentativi; se il raggiungimento di tale obiettivo, non richiedendo più la presenza di strumenti tendenti al riequilibrio della rappresentanza, venuta meno la disegualianza *de hecho*, faccia venir meno la ragion d'essere delle misure impiegate e se, dunque, possa cambiare lo scrutinio di proporzionalità nei giudizi del TC, con la conseguente declaratoria di incostituzionalità della norma<sup>31</sup>.

Dunque, per il TC, ad oggi, le riserve di lista sono legittime in quanto misure che non ineriscono il diritto di elettorato sia passivo che attivo, non limitano (in modo irragionevole) il diritto di associazione e non hanno alcuna influenza sul principio della rappresentanza, non creando alcun rapporto tra eletti ed elettori; la legittimità di tali misure si deve al fatto che sono tendenti alla rimozione della disegualianza che colpisce le donne nell'ambito della rappresentanza politica. Siamo –sempre per il TC– dinanzi a misure che hanno come diretti destinatari i partiti politici, i quali sono obbligati a promuovere la partecipazione politica e a favorire l'eguaglianza sostanziale così come richiesto dall'art. 9.2 CE; i partiti politici, *id est*, sono chiamati a svolgere una funzione costituzionalmente richiesta e per questo legittima.

A questo punto, pare opportuno riflettere sulla eventuale costituzionalità della previsione dell'alternanza di genere in liste bloccate nell'ordinamento italiano. Come è ampiamente noto, la Corte non ha mai sindacato, in modo diretto, sulla legittimità di tale misure, e sulla cui adozione si sta discutendo in questi mesi nella Commissione Affari costituzionali del Senato (Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive). Si è precisato che la Corte non è stata mai chiamata ad esprimersi su una questione il cui oggetto specifico e principale –determinato nel *thema decidendum*– fosse la misura su cui si sta riflettendo, anche se con la sent. n. 422 del 1995 la Corte è arrivata a dichiarare l'incostituzionalità di una tale previsione contenuta nella (allora) legge elettorale n. 277 del 1993 adottata per la Camera dei deputati, attraverso l'uso della illegittimità costituzionale consequenziale. La dottrina, che ha commentato tale decisione, ha posto l'accento sul fatto che la Corte, giudicando sulla disposizione oggetto del proprio sindacato<sup>32</sup>, pensasse, invero, proprio alla misura prevista per l'elezione della Camera dei deputati, che, prevedendo la rigida alternanza nelle liste (bloccate, ovvero senza la possibilità di poter esprimere un voto di preferenza) di

---

<sup>30</sup> Più precisamente, il TC ha negato alla norma i caratteri della 'discriminazione inversa' pur facendola rientrare nel principio di eguaglianza sostanziale. Ed infatti, a parere del TC "Si tratta, in definitiva, di una misura formalmente neutra orientata a correggere il carattere minoritario della presenza femminile nell'ambito della rappresentanza politica e a raggiungere al suo interno l'eguaglianza sostanziale fra uomini e donne. In tal senso, anche senza l'intensità delle misure di discriminazione inversa proprie del così detto "diritto diseguale identitario", la parità imposta nella norma oggetto di questo ricorso di incostituzionalità è diretta a soddisfare il mandato di una eguaglianza effettiva contenuto nell'art. 9.2 CE", così nella STC 40/2011, FJ 7. Inoltre, a leggere la STC 12/2008 (FJ 5), sembra che una delle caratteristiche della norma allora sindacata, ma a maggior ragione nel caso *de quo*, era proprio quella di non prevedere alcuna imposizione rispetto all'ordine nella lista elettorale (*id est*, prima una donna e poi un uomo o viceversa), facendo intendere che se così non fosse la norma non supererebbe il sindacato della ragionevolezza.

<sup>31</sup> Del resto, il TC richiama ancora la STC 13/2009 affermando che la misura legislativa "si giustifica solo nella realtà delle circostanze sociali del momento in cui si adotta, nella misura in cui la stessa efficacia porterà alla graduale scomparsa del fondamento costituzionale di cui ora gode. Si tratta in definitiva di una misura costituzionalmente accettabile in tanto che è congiunturale, in quanto risponde alla valutazione del legislatore riguardo ad una situazione particolare", FJ 9.

<sup>32</sup> La legge n. 81 del 1993 ("Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale") stabiliva che, per la composizione delle liste elettorali per le elezioni comunali (con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti), si doveva adottare la regola secondo la quale "nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi"

uomini e di donne, è sicuramente in grado di *attribuire un risultato*<sup>33</sup> in misura maggiore rispetto alla mera presenza di una riserva di lista 'libera'.

Secondo la giurisprudenza costituzionale successiva a quella del 1995, la legittimità della misura tendente al riequilibrio della rappresentanza deriva dal fatto che essa non deve assicurare il risultato, ma la sola pari opportunità nella candidatura: la rigida alternanza in liste bloccate, senza alcun vincolo in ordine alla sua formazione (*id est*, obbligatoriamente donna-uomo o viceversa), assicura tale impostazione giurisprudenziale? La risposta potrebbe essere positiva: infatti, come visto nella giurisprudenza del TC, tale misura non limita la libertà di scelta dell'elettore (che semmai è limitata proprio dalla lista bloccata, che, questa sì, comprime fortemente la libertà di scelta in capo all'elettore), ma si dirige a limitare i partiti politici. Inoltre, l'elezione del candidato è vincolata, e diversamente non potrebbe, dai voti ottenuti e dal sistema elettorale effettivamente vigente e non dalla mera posizione in lista; detto altrimenti, anche in questo caso, la candidabilità non equivale all'eleggibilità, in quanto il vincolo (legislativo) si arresta alla fase di formazione delle liste elettorali<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Cfr. il punto 6 del *considerato in diritto* della sent. n. 422 del 1995.

<sup>34</sup> Appare a questo punto opportuno richiamare –seppur brevemente– la giurisprudenza della Corte costituzionale. Con la sent. n. 422 del 1995, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della questione oggetto del proprio sindacato, in quanto l'art. 3, comma 1, che pone la regola dell'irrelevanza giuridica del sesso rispetto alla rappresentanza, e l'art. 51, comma 1 (vecchio testo), che ribadisce tale irrilevanza in materia di elettorato passivo, escludevano esplicitamente la possibilità che venissero adottate misure tendenti al riequilibrio della rappresentanza in termini di genere attraverso la previsione di 'riserve di quote (femminili)'. Secondo la Consulta, la lesione del principio di uguaglianza (formale) discendeva dall'imprescindibile legame che intercorre tra la 'candidabilità' e l' 'eleggibilità'. A seguito di tale decisione, con la sent. n. 49 del 2003 (oggetto del sindacato era la legge valdostana secondo la quale ogni lista deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi) la Consulta precisa che "le disposizioni contestate non pongono l'appartenenza ad uno o all'altro sesso come requisito ulteriore di eleggibilità [... e ...] l'obbligo imposto dalla legge, e la conseguente sanzione di invalidità, concernono solo le liste e i soggetti che le presentano". Lo stesso *iter* argomentativo viene ribadito nella sent. n. 4 del 2010, con la quale la Corte giudica come legittima la c.d. 'preferenza di genere', misura (presente nella legge elettorale campana) che dispone la facoltà, in capo all'elettore, di esprimere uno o due voti di preferenza e l'obbligo, solo nel caso in cui l'elettore scelga di esprimere due preferenze, che una delle due riguardi un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza: due preferenze, due generi. Dunque, secondo la Corte costituzionale (cfr. soprattutto la 4 del 2010), gli artt. 51 ("Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini"; il corsivo costituisce il periodo aggiunto a seguito della entrata in vigore dell'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1) e 117, comma 7, Cost. ("Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"; l'aggiunta del comma 7 è operata con l'art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001), fanno sì che legittime (oltre che obbligatorie) siano tutte quelle misure tendenti a realizzare l'effettiva parità di uomini e di donne nell'accesso alle cariche elettive, potendo essere vari e diversificati i mezzi rivolti al raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale. Tali mezzi devono tendere alla rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, non dovendo "attribuire loro direttamente quei risultati medesimi" (punto terzo del *considerato in diritto* della sent. n. 4 del 2010, che richiama esplicitamente la sent. n. 422 del 1995). Siamo dinanzi, pertanto, ad una dicotomia tra misure legittime (tendenti al riequilibrio senza alcuna imposizione) e illegittime (prefiguranti il risultato elettorale). Questa linea divisoria fa sì che la Corte debba chiarire se la norma sottoposta al suo vaglio rientri nelle prime misure o nelle seconde. Rientreranno nelle prime quelle misure che non siano "in alcun modo idonee a prefigurare un risultato elettorale" e che non comportino il fatto che vi siano "candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, [...tendendo ad] una eguaglianza di opportunità" anche nel caso in cui questa sia particolarmente rafforzata" (sent. n. 4 del 2010, punto terzo del *considerato in diritto*).